

REGOLAMENTO (CEE) N. 3534/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1988

che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Australia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 3078/88 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3278/88⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Australia;

considerando che, per i prodotti originari dell'Australia, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Australia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3078/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 274 del 6. 10. 1988, pag. 39.⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 25. 10. 1988, pag. 63.